

Associazione ADD ARIA DI DANZE APS
Via Parini, n. 1/a
Osio Sotto (BG)
Codice Fiscale 95200870160
Partita IVA /



Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
Del 31/05/2022

Il giorno 31 Maggio 2022, alle ore 20.30, si è riunita presso la sede sociale sita in Osio Sotto (BG), Via Parini n. 1/a, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "ADD ARIA DI DANZE APS", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Marco Mauri; funge da segretaria verbalizzante Elena Mandelli.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21,30.

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P.-UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

Il Presidente

Registrato a Bergamo

Il 8-7-2022

al n. 1621 Serie 3

con Euro

(atto esente)

IL FUNZIONARIO

Chira CORDARO

Firma del Delegato del Direttore Provinciale Michele Beretta

Il segretario verbalizzante



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ADD ARIA DI DANZE APS”**

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi del d.lgs.117/2017 l'Associazione di Promozione Sociale, senza scopi di lucro, denominata:

“ADD ARIA DI DANZE APS”

di seguito denominata Associazione.

L'Associazione non ha fine di lucro, vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste, ed è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede a Osio Sotto (BG) in via Parini, n. 1/A, cap. 24046 ed ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie; il Consiglio direttivo è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione nell'ambito del territorio comunale e provinciale, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Art. 3 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione nasce con il fine preminente di diffondere la cultura della musica e della danza, in particolare modo quelle che fanno riferimento alle tradizioni popolari, di qualunque nazione e cultura esse siano. Nel contempo mira a favorire la socializzazione e l'incontro fra le persone.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

- progetti a carattere didattico ed educativo anche in collaborazione con scuole, associazioni, cooperative sociali;
- organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni culturali, spettacoli, mostre, convegni e seminari;
- promozione, produzione e diffusione di pubblicazioni e audiovisivi di contenuto culturale;
- organizzazione di stage condotti da esperti, anche nell'ambito dell'associazione, per approfondire repertori specifici;
- organizzazione di animazioni e feste di piazza;
- ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sopra esposte.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.



Art. 4 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci
- Il consiglio direttivo
- Il presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Art. 5 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano. L'assemblea è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Possono parteciparvi tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è essenzialmente l'Assemblea dei soci. Tuttavia, in particolari casi, si potranno invitare alle riunioni persone senza diritto di voto, in qualità di uditori o esperti.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- approvare gli indirizzi di programma e il bilancio di previsione per l'anno successivo
- approvare il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente
- esaminare le questioni sollevate dai soci o proposte dal Consiglio direttivo
- eleggere il Consiglio direttivo.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulla modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 6 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione per via e-mail, o altro mezzo a tutti gli associati almeno sette giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, l'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari o del Consiglio direttivo, quando sia necessario e per deliberare le modifiche apportate allo statuto o lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art.7 – AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

L'ammissione dei soci ordinari è disposta dal Consiglio direttivo a seguito di domanda scritta presentata dall'interessato e dietro pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione nell'importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci cessano di partecipare all'Associazione per dimissioni volontarie, fermo restando l'espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione; per mancato versamento della quota associativa per l'esercizio in corso; per decesso.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.



Art.8 – ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci appartengono ad una delle seguenti categorie: soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo, i soci fondatori sono anche soci ordinari. Sono soci ordinari anche coloro che entrano a far parte dell'associazione successivamente in conformità alla procedura di ammissione di cui all'art. 7.

Sono soci sostenitori le persone o Enti italiani o stranieri che intendono sostenere economicamente le attività dell'Associazione attraverso il tesseramento o eventuali contributi.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse e di godere di tutti i benefici offerti dall'associazione.

Art.9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove eletti dall'Assemblea fra i propri associati.

Fatta eccezione per i poteri spettanti all'Assemblea, il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle direttive generali dell'Assemblea e specificatamente:

- a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- c) propone all'Assemblea eventuali regolamenti interni
- d) propone all'Assemblea le modifiche allo statuto
- e) stabilisce l'entità della quota associativa a carico dei soci quando prevista, eventualmente anche, diversificandola a seconda della tipologia di socio;
- f) varia la sede legale dell'Associazione e costituisce nuove sedi secondarie.

Il Consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere. I consiglieri durano in carica due esercizi e possono essere rieletti dall'Assemblea degli associati.

I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l'esercizio delle attività dell'Associazione.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del consiglio direttivo cessino dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del consiglio direttivo che deve essere rinnovato.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice presidente o in assenza di quest'ultimo da un altro componente del consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

In particolari casi il Consiglio direttivo potrà invitare alle sue riunioni persone, senza diritto di voto, in qualità di uditori o esperti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Art.10 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza e previa consultazione verbale e approvazione di almeno la metà dei consiglieri, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

Il Vice presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle assemblee, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo in apposito libro, si fa carico del libro dei verbali e del libro soci.

Il tesoriere, se nominato in sede di consiglio, cura la gestione finanziaria dell'associazione, ne tiene la contabilità ed effettua tutti gli adempimenti fiscali, amministrativi e societari necessari e richiesti. Lo stesso effettua la tenuta dei libri contabili e la redazione dei bilanci.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Per problemi organizzativi le cariche di segretario e tesoriere potranno essere rivestite da una sola persona.

Art.11 - PATRIMONIO E BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;
- c) introiti derivanti dalle attività artistiche e/o formative svolte sia direttamente che indirettamente;
- d) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano a diverso titolo alle varie attività ed iniziative promosse dall'Associazione;
- e) contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali, di altri enti pubblici e privati e di organismi internazionali;
- f) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- g) altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere, o da aderenti nominati tramite delega scritta dal Presidente salvo revoca.

Art. 12 – SCRITTURE CONTABILI

14.1 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 13 - RENDICONTO ECONOMICO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.14 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art.15 – VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Art.16 - SCIOGLIMENTO

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.



Art.17 - REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le proposte di revoca del Presidente e del Consiglio direttivo, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo dei soci ordinari. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dal Consiglio direttivo o almeno da un terzo dei soci ordinari. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - NORME INTEGRATIVE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.

